

REGOLAMENTO

"WARRANT EXPERT SYSTEM S.P.A 2016-2018"

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

"**AIM Italia**" significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

"**Azioni Ordinarie**" significa le azioni ordinarie di Expert System S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

"**Azioni di Compendio**" significa le massime n. 652.388 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

"**Borsa Italiana**" significa Borsa Italiana S.p.A..

"**Emittente**" significa Expert System S.p.A., con sede legale in Via Fortunato Zeni n. 8, 38068, Rovereto (Trento), capitale sociale Euro 250.607,78 interamente versato, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 02608970360, R.E.A. TN – 212386.

"**Intermediario**" significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

"**Monte Titoli**" significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

"**Periodi di Esercizio**" significa, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio e il Secondo Periodo di Esercizio, e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio e il Secondo Periodo di Esercizio.

"**Prezzi di Esercizio**" - "**Prezzo di Esercizio**" significa, a seconda dei casi, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio o il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio, come eventualmente modificati ai sensi del Regolamento.

"**Prezzo del Primo Periodo di Esercizio**" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, pari a Euro 2,40 (di cui Euro 2,39 a titolo di sovrapprezzo).

"**Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio**" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, pari a Euro 2,70 (di cui Euro 2,69 a titolo di sovrapprezzo).

"**Primo Periodo di Esercizio**" significa il periodo ricompreso tra il 1 ottobre 2017 e il 31 ottobre 2017 compresi.

"**Regolamento**" significa il presente Regolamento dei Warrant Expert System S.p.A. 2016-2018.

"**Secondo Periodo di Esercizio**" significa il periodo ricompreso tra il 1 ottobre 2018 e il 31 ottobre 2018 compresi.

"**Termine di Scadenza**" significa il 31 ottobre 2018.

"**Warrant**" significa i warrant denominati "Warrant Expert System S.p.A. 2016-2018", validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento, n. 1 (una) Azione di Compendio per ogni n. 4 (quattro) Warrant posseduti.

2. **EMISSIONE DEI WARRANT**

2.1 I Warrant sono emessi in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 13 luglio 2016, a rogito del dott. Rolando Rosa Notaio in Modena, rep. n. 120891, racc. n. 20484, in esecuzione della delega ad esso conferita, anche ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., dall'assemblea straordinaria dell'Emittente tenutasi in data 28 giugno 2016, a rogito del dott. Rolando Rosa Notaio in Modena, rep. n. 120843, racc. n. 20449 che ha disposto, *inter alia*:

- (a) di approvare l'aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di Euro 4.697.193,60, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 2.609.552 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, al prezzo di emissione di Euro 1,80 (di cui Euro 1,79 a titolo di sovrapprezzo) cadauna, da offrire in opzione, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ai soci nel rapporto di n. 1 diritto di opzione ogni n. 1 azione ordinaria posseduta. I diritti di opzione potranno essere esercitati, a pena di decadenza, tra il 18 luglio 2016 ed il 3 agosto 2016 compresi. Nel caso in cui l'aumento di capitale non fosse sottoscritto per l'intero importo dagli aventi diritto, la parte non sottoscritta potrà essere collocata presso terzi selezionati e di gradimento del Consiglio di Amministrazione sempre al medesimo prezzo di Euro 1,80 (di cui Euro 1,79 a titolo di sovrapprezzo), sino alla data del 31 dicembre 2016, termine di detto aumento di capitale;
- (b) di approvare l'emissione di massimi n. 2.609.552 Warrant denominati "Warrant Expert System S.p.A. 2016-2018" da assegnare gratuitamente e in via automatica ai sottoscrittori del deliberato aumento di capitale, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 azione sottoscritta;
- (c) di approvare l'aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 1.761.447,60, comprensivi di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio di massimi n. 2.609.552 Warrant, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 652.388 Azioni di Compendio, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di detti warrant in ragione di 1 Azione di Compendio ogni 4 Warrant posseduti, fissando al 31 ottobre 2018 il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant.

3. DIRITTI DEI TITOLARI DEI WARRANT

- 3.1 Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alle sopra richiamate delibere assembleari – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 4 (quattro) Warrant presentati per l'esercizio.
- 3.2 I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
- 3.3 Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo Periodo di Esercizio e del Secondo Periodo di Esercizio, in ragione di 1 (una) nuova Azione di Compendio ogni 4 (quattro) Warrant presentati per l'esercizio, rispettivamente al Prezzo del Primo Periodo Esercizio e al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

4. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI WARRANT

- 4.1 Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.
- 4.2 Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.
- 4.3 L'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.
- 4.4 Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di emissione delle Azioni di Compendio.
- 4.5 Il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio e/o il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

5. SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT

- 5.1 L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.
- 5.2 Nel caso in cui, durante uno dei Periodi di Esercizio, il consiglio di amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo

restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant ancora in circolazione sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

5.3 Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

6. DIRITTI DEI TITOLARI DEI WARRANT IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

6.1 Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

(d) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

- **P_{cum}** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” dell’azione dell’Emittente registrati sull’AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;
 - **P_{ex}** rappresenta la media aritmetica semplice degli primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” dell’azione dell’Emittente registrati sull’AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;
- (e) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (f) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- (g) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare ai dipendenti dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8°, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né i Prezzi di Esercizio;

- (h) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4° e 5°, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
 - (i) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni Ordinarie, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e i Prezzi di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;
 - (j) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;
 - (k) distribuzione di dividendi straordinari e/o riserve, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo ai Prezzi di Esercizio il valore del dividendo straordinario.
- 6.2 Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario e le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti discorsivi dell'evento.
- 6.3 Per "**dividendi straordinari**" si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.
- 6.4 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o i Prezzi di Esercizio dei Warrant con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6, fermo restando che le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti discorsivi dell'evento.
- 6.5 Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.
- 7. ESERCIZIO DEI WARRANT ANTICIPATAMENTE E/O AL DI FUORI DEI PERIODI DI ESERCIZIO**
- 7.1 Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all'Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (a) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (b) qualora l'Emittente deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nell'Emittente di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;
- (c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;
- (d) qualora il consiglio di amministrazione dell'Emittente deliberi di proporre la distribuzione di dividendi straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;
- (e) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

7.2 Nei casi di cui al presente Articolo 7.1, lett. da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

8. SOGGETTI INCARICATI

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

9. TERMINI DI DECADENZA

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

10. REGIME FISCALE

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

11. QUOTAZIONE

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

12. VARIE

12.1 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito web dell'Emittente in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

12.2 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

12.3 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

12.4 Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Rovereto.